

• che per le motivazioni e i presupposti meglio illustrati nella determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento n. 11/___ di data __/__/2021, qui da intendersi a ogni effetto integralmente richiamata, si è disposto di modificare il sopra richiamato atto a decorrere dal 1° luglio 2021 in relazione all'art. 4 (Durata) e all'art. 7 (Spese accessorie);_____ tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori_____

stipulano

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, unitamente alla società cooperativa sociale La Bussola, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di apportare agli articoli 4 (DURATA) e 7 (SPESE ACCESSORIE) dell'atto di concessione di data 10 luglio 2015 n. 26770 di racc., modificato con atto aggiuntivo di data 2 marzo 2020 n. 30124 di racc., le seguenti modifiche._____ L'art. 4 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:_____

“La presente concessione decorre dal 1° gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2021, salvo recesso anticipato da parte del concessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione._____

La presente concessione deve ritenersi automaticamente prorogata o

decaduta in caso, rispettivamente, di proroga o risoluzione del contratto n. 29455 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato con il concessionario l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione nel regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori svolti presso gli spazi oggetto della presente concessione._____

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi._____

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali._____

L'art. 7 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:_____

“Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore sono a carico del concessionario._____

Il concessionario si obbliga al pagamento delle spese accessorie – non comprendenti la pulizia degli spazi che deve essere effettuata direttamente dal concessionario stesso, né le spese relative all'utenza

dell'energia elettrica, che risulta già intestata al concessionario – determinate in modo forfettario, per la prima annualità, in complessivi euro 5.800,00._____

Il Comune provvederà all'aggiornamento annuo delle spese accessorie forfettarie sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, riservandosi di verificare periodicamente i consumi effettivi al fine di richiedere eventuali conguagli._____

In caso di proroga della presente concessione secondo quanto previsto all'art. 4, il concessionario si impegna a corrispondere al Comune il corrispondente rateo di spese calcolato sull'ammontare annuo fissato contrattualmente senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto._____

ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI

Il presente atto è sottoposto a tutti gli oneri e condizioni già previsti nell'atto di concessione di data 10 luglio 2015 n. 26770 di racc., modificato con atto aggiuntivo di data 2 marzo 2020 n. 30124 di racc., del quale rappresenta una modifica._____

Quant'altro contenuto nel citato atto rimane invariato._____

(omissis)